



Numero di riferimento: 39-3172/2/2

Data/Nostro riferimento: 15 giugno 2023 / bj-spe

Promemoria sulle conseguenze giuridiche della Brexit per gli avvocati del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord riguardo alla rappresentanza delle parti in giudizio in Svizzera

Il presente promemoria sostituisce quello di luglio 2021. Le seguenti spiegazioni forniscono una panoramica delle conseguenze giuridiche della Brexit sulla libera circolazione degli avvocati. Hanno esclusivamente carattere informativo e non sono giuridicamente vincolanti né per le autorità né per i privati. Sono determinanti soltanto le vigenti disposizioni di legge e delle pertinenti ordinanze nonché la loro applicazione da parte delle autorità di vigilanza e giudiziarie.

Nell'ambito dell'attuazione dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (a seguire «accordo sui diritti acquisiti dei cittadini»; RS 0.142.113.672), è stata adeguata anche la legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati (LLCA; RS 935.61) in modo che gli avvocati **cittadini del Regno Unito** con diritti acquisiti rientrino nel campo di applicazione della LLCA (cfr. in proposito il messaggio concernente l'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini, FF 2020 915, pag. 955 nonché il decreto federale del 25.09.2020, FF 2020 6959). Il campo di applicazione personale secondo l'articolo 2 LLCA è stato esteso ai **cittadini del Regno Unito** a cui si applica la parte quarta dell'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini, che tra le altre cose disciplina le condizioni del reciproco riconoscimento della professione di avvocato. Tuttavia la modifica non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea (UE) o dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) in possesso di una qualifica professionale britannica. Per quanto riguarda la libera circolazione dei servizi, la LLCA è applicabile solo agli avvocati britannici che prestano servizi ai sensi degli articoli 23 e 30a dell'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini (inizio prima della data stabilita). La modifica di legge è entrata in vigore il 1° marzo 2021. L'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini è applicato dal 1° gennaio 2021.

I diritti acquisiti dei cittadini svizzeri e del Regno Unito sono garantiti anche dopo la Brexit. Gli avvocati del Regno Unito che dispongono di diritti acquisiti conformemente al pertinente accordo (cfr. in particolare art. 30 n. 1 lett. b) continueranno a essere assoggettati alla LLCA con le relative modalità per la libera circolazione al pari dei cittadini di Stati membri dell'UE o EFTA. Ciò significa che le iscrizioni di avvocati del Regno Unito nell'albo pubblico secondo l'articolo 28 LLCA o in un registro cantonale secondo l'articolo 30 LLCA rimangono valide se effettuate entro il 31 dicembre 2020. Alle richieste di iscrizioni presentate prima di tale data si



applicano le previgenti regole in materia di libera circolazione (cfr. art. 31 n. 2 dell'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini).

Durante un periodo transitorio di quattro anni (vale a dire in linea di massima fino al 31 dicembre 2024), gli avvocati del Regno Unito e i futuri avvocati ancora in formazione hanno inoltre la possibilità di fare domanda di iscrizione all'albo secondo l'articolo 28 LLCA (cfr. art. 32 n. 3 dell'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini). Il periodo transitorio di quattro anni si applica anche alle domande di iscrizione in un registro cantonale degli avvocati ai sensi dell'articolo 30 LLCA da parte di avvocati del Regno Unito già iscritti in Svizzera con il loro titolo professionale originario secondo l'articolo 28 LLCA (cfr. art. 32 cpv. 4 dell'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini). Gli avvocati del Regno Unito soggetti alle disposizioni dell'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini saranno considerati come «cittadini di uno Stato terzo» soltanto alla scadenza del periodo transitorio, fatta salva la conclusione di un nuovo accordo tra la Svizzera e il Regno Unito (cfr. art. 32 n. 3 dell'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini). Un tale accordo è stato firmato il 14 giugno 2023. Il processo di ratifica è in corso nei due paesi (cfr. [comunicato stampa del 14 giugno 2023, Svizzera e Regno Unito siglano un accordo sul riconoscimento delle qualifiche professionali](#)).

Per quanto riguarda la libera circolazione dei servizi, gli avvocati del Regno Unito che, prima del 31 dicembre 2020, hanno concluso un contratto per una prestazione di servizi la cui esecuzione è iniziata già prima di tale data possono invocare l'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini. Secondo l'articolo 23 numero 1 di tale accordo, possono continuare a fornire i servizi concordati per cinque anni.

La Svizzera e il Regno Unito hanno inoltre concluso, il 14 dicembre 2020, l'accordo temporaneo sulla mobilità dei prestatori di servizi (RS 0.946.293.671.2), applicato dal 1° gennaio 2021 e prorogato fino al 31 dicembre 2025. La prestazione di servizi offerta per la prima volta dopo la data stabilita nell'accordo sui diritti acquisiti dei cittadini (31 dicembre 2020) rientrerà nel campo di applicazione dell'accordo temporaneo sulla mobilità dei prestatori di servizi. Sulla base di quest'ultimo accordo, gli avvocati britannici possono fornire prestazioni di servizio in Svizzera per 90 giorni per anno civile (art. 12 in combinato disposto con allegato 1, art. 2 dell'accordo temporaneo sulla mobilità dei prestatori di servizi); tuttavia, non possono rappresentare le parti in tribunale, ma soltanto fornire servizi legali al di fuori dell'area di monopolio.

Le prestazioni di servizi superiori ai 90 giorni per anno civile da parte di avvocati britannici che desiderano fornire i loro servizi per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2021 sono assoggettate alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20) e alle pertinenti condizioni di ammissione. È consentita soltanto la fornitura di servizi legali al di fuori dell'area di monopolio.